

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. Cordisco in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. *omissis* ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

SOCIETA

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2017 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la BANCA in persona del legale rappresentante "pro tempore", e - premesso di avere stipulato con la convenuta, in data 16 luglio 2008, un "contratto di finanziamento fondiario a tasso indicizzato a stati di avanzamento lavori" - eccepiva l'usurarietà degli interessi pattuiti; l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, diverso da quello effettivamente praticato dalla BANCA; l'indeterminatezza dell'ISC; l'effetto anatocistico causato dal piano di ammortamento "alla francese".

Costituitasi in giudizio, la BANCA contestava puntualmente l'assunto avversario.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Prima di esaminare la principale doglianza avanzata dalla società attrice, rappresentata dall'usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento per cui è causa, si ritiene opportuno richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia, condivisi dal Tribunale.

Ed allora, giova innanzitutto premettere che il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

Sul punto, infatti, appare decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 141 del 04.aprile.2018*

È questa, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita con la sentenza n. 350/2013.

Tanto chiarito, va poi precisato, per completezza, che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro; infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla "determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora", intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori (vedi, tra le tante, Tribunale Milano, 16 luglio 2015).

Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi di mora, va tuttavia osservato che ne derivano conseguenze diverse rispetto all'ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi; né - ai fini della verifica dell'usurarietà dei primi - può essere preso in considerazione il medesimo tasso soglia previsto per questi ultimi.

Ed invero, occorre ricordare il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

Gli interessi corrispettivi disciplinano, in sostanza, la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.

E' stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito dal mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l'art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.

In tali condivisibili termini si è espresso il Tribunale Pescara (sentenza del 20 ottobre 2015), precisando che proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi (come accaduto anche nella specie, in cui per i primi è prevista una maggiorazione di tre punti).

Ciò posto, chi scrive aderisce all'orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale (cfr., tra le tante, Tribunale Milano, ordinanza del 28.01.2004, e Tribunale Reggio Emilia, sentenza del 24 febbraio 2015).

Si tratta, a questo punto, di accertare se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la BANCA del mancato adempimento, se

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 141 del 04.aprile.2018*

inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, con aumento della metà (sul punto vedi circolare ABI n.4691 del 25 settembre 2003), per poi determinare la soglia su tale importo.

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma "di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento" (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà (in questi sensi vedi anche, tra le tante e da ultimo, Tribunale di Padova, 28 giugno 2016).

Alla luce degli esposti principi, e tornando al caso che ci occupa, la società attrice ha ritenuto l'usurarietà del contratto sulla base della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori e, dunque, in applicazione di una metodologia di calcolo del tutto non condivisibile, sulla base di quanto sin qui esposto; né si rinviene, dalla lettura del contratto, alcuna clausola che preveda la cumulabilità degli interessi, in quanto l'art. 5 si limita a prevedere la misura di quelli di mora ("calcolati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso convenzionale").

Si tratta, a questo punto, di accertare l'eventuale superamento del tasso soglia con riferimento sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.

Ed allora, il TEGM per i mutui a tasso variabile nel periodo di riferimento era pari al 5,96% per cui, in applicazione dell'art. 2 L. n.108/96 (vigente *ratione temporis*), deve ritenersi usurario il tasso di interesse che supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, pari al 8,94%; pertanto, poiché gli interessi corrispettivi sono stati pattuiti nella misura del 6,640%, è evidente che gli stesi non siano usurari.

Quanto agli interessi moratori, il TEGM alla stipula del mutuo (pari, come appena precisato, a 5,96%), ai fini della verifica che qui interessa ed in applicazione degli esposti principi, deve essere maggiorato di 2,1 punti con aumento della metà, per cui diventa pari a 12,09%. E poiché gli interessi moratori convenuti dalle parti sono pari a 9,64% (6,64% + 3%), deve ritenersi che gli stessi non siano usurari.

Né, sotto altro profilo, è possibile giungere a diverse conclusioni conteggiando il costo della penale per estinzione anticipata, la quale non è ricompresa nel TEGM rilevato dalla banca d'Italia, in quanto meramente eventuale (vedi le istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia).

Ed infatti, sul punto la più recente giurisprudenza di merito, condivisa dal giudicante, ha affermato che: "sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. (...) Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 141 del 04.aprile.2018*

mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (recti us, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori." (Tribunale Torino, 4 aprile 2016; vedi anche Tribunale Ferrara, 16 dicembre 2015).

La società attrice deduce la differenza tra il TAN dichiarato nel contratto e quello effettivo (TAE) sostenendo, in particolare, che il TAE sarebbe sempre superiore al TAN.

Trattasi di deduzione irrilevante. Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di questo Tribunale, "la differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infra-annuale in scadenza; e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto ma (lievemente) maggiore. Tale maggiorazione è peraltro inclusa nel TAEG/ISC che è l'indicatore del costo complessivo annuale del credito" (Tribunale Lanciano, 17 ottobre 2017 n.402).

Pure infondata è la censura relativa all'asserita indeterminatezza dell'ISC (Indicatore Sintetico del Costo), poiché il TAEG/ISC è uno strumento di carattere esclusivamente informativo per cui non determina alcuna condizione direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un tasso al pari dei tassi di interesse, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. L'eventuale difformità dell'ISC rispetto al contenuto economico effettivamente applicato non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola e non è assoggettabile alla disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB (Tribunale Napoli Nord, 12.03.2018).

Da ultimo, infondato è l'assunto attoreo per cui nella specie vi sarebbe stato un fenomeno anatocistico a causa del piano di ammortamento cd. "alla francese".

Infatti, nell'ammortamento alla francese il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi producano il contestato effetto anatocistico.

In tali sensi si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivise dal giudicante (vedi, tra le tante, Tribunale Verona, 24 marzo 2015, Tribunale Lucca, 1 gennaio 2014, n. 1439; Tribunale Torino, 1 giugno 2015, n.3933; Tribunale Padova, 12 gennaio 2016, che ha previsto che l'ammortamento con piano alla francese non produce alcun effetto anatocistico nemmeno nel rapporto di mutuo a tasso variabile, come nella specie).

In definitiva, sulla scorta di tali argomentazioni - che rendono non necessario disporre la invocata CTU - deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### PQM

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SOCIETA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della BANCA in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda;

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 141 del 04.aprile.2018*

b) per l'effetto, condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 12.939,13 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.  
Così deciso in Lanciano, il 29 marzo 2018

IL GIUDICE  
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS